

## ORDINANZA N. 17

### TUTELA DEL DECORO URBANO

#### IL SINDACO

- **Premesso** che con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" come modificato dalla relativa legge di conversione L. 24 luglio 2008, n. 125 sono stati ampliati i poteri del Sindaco nel senso che è stata conferita allo stesso, quale ufficiale del Governo, la facoltà di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- **Che** con successivo decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 è stata data, all'articolo 1, definizione al concetto di sicurezza urbana, definendo la stessa "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.";
- **Che** con il medesimo D.M. del 5 agosto 2008 è stata attribuita al Sindaco la competenza ad emanare ordinanze al fine di prevenire e contrastare, tra l'altro: le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana nonché le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
- **Considerato** che occorre mantenere in perfetto stato di conservazione, manutenzione e pulizia le pavimentazioni del territorio comunale, spesse volte sporcate, insozzate o imbrattate con azioni disdicevoli;
- **Preso atto** che occorre salvaguardare e conservare nel tempo sia le opere dell'arredo urbano, sia il decoro e l'igiene del paese, facendo appello al senso civico dei cittadini, anche con disposizioni atte a prevenire e/o reprimere comportamenti che possano sporcare le superfici stradali con sostanze oleose o simili, nonché l'abbandono di cartacce e altri rifiuti;
- **Richiamata** la disciplina del vigente Regolamento di Polizia urbana;
- **Visto** l'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;
- **Visto** l'art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- **Visti** gli artt. 50 e 54 del D.L.vo, n. 267/2000;
- **Vista** la legge 689/1981;

## ORDINA

a salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene nonché a tutela del decoro del centro urbano il divieto di:

- insozzare il suolo pubblico con sostanze che comportino l'insozzamento e/o l'imbrattamento anche della pavimentazione delle pubbliche vie del territorio comunale, quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi, vernici, spray, cartacce, chewingums e rifiuti vari;
- imbrattare manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di ogni tipo e forgia;
- sputare, urinare, defecare e spargere qualsiasi sostanza biologica negli edifici e nei luoghi pubblici in genere;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere;
- è vietato il lancio e l'affissione di volantini o altro materiale pubblicitario lungo le vie, sugli alberi, sulla segnaletica stradale, sui pali della pubblica illuminazione;
- depositare ed abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico qualsiasi materiale pubblicitario, compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta, anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro;

é ammessa la distribuzione di volantini, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di pubblici servizi al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza, comprese quelle di natura elettorale e sindacale;

## DISPONE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione pecuniaria amministrativa di **Euro 100,00**. (Cento/00)

Oltre al pagamento della corrispondente sanzione amministrativa, alle violazioni di cui sopra consegue l'obbligo del ripristino delle condizioni originarie dei siti o dei luoghi. In caso di inerzia del trasgressore o dell'obbligato in solido, l'Amministrazione potrà dar corso ad intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

**E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI RISPETTARLA E DI FARLA RISPETTARE.**

## DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per opportuna conoscenza e per la pubblicità del provvedimento.

IL SINDACO  
Cristina Bertuletti in Scotton